

notazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivino a 10,000.

« Oltre i sette decimi non si farà luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'ufficio ipotecario. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. Mediante la percezione degli emolumenti stabiliti dall'annessa tariffa, e dell'aggio sulle riscossioni delle tasse, di cui è detto all'articolo antecedente, i conservatori delle ipoteche sosterranno a proprio carico tutte le spese di ufficio, cancelleria, combustibili, lumi, trasporto di denaro, legatura di volumi e registri, provvista, manutenzione e riparazione di mobili, scaffali ed armadi, ed ogni altra spesa, non che le mercedi per gli aiuti e commessi, che sono o saranno necessari al regolare e celere andamento del servizio, ed anche per gl'inservienti.

« Rimangono a carico dello Stato soltanto la somministrazione dei locali d'ufficio e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli, che saranno forniti dall'amministrazione. »

L'onorevole Picardi propone che alla parola *armadi* si aggiunga *custodia degli uffici e dei volumi*.

La Commissione acconsente a quest'aggiunta?

RESTELLI, relatore. Io credo che questo concetto sia già compreso nell'articolo 8, poichè dal momento che è detto che sono a carico dello Stato soltanto la somministrazione dei locali d'ufficio e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli, è naturale che qualunque altra spesa sia a carico dei conservatori delle ipoteche.

PRESIDENTE. Dopo quest'avvertenza insiste ancora l'onorevole Picardi?

PICARDI. Io spiegherò quale è il mio concetto.

Io sono convinto che nell'idea della Commissione era di comprendere anche le spese per la custodia dell'ufficio e dei volumi, ma una volta che si è venuto ai dettagli, io credevo che fosse conveniente di specificare anche fra le altre spese quelle più importanti che ho citate; perchè se si vedessero in questo articolo enumerate tutte le spese che sono a carico dei conservatori con indicazioni generiche, ogni aggiunta tornerebbe senza scopo. Essendosi però preferito il sistema di specificare le spese, senza comprendervi quelle della custodia, il conservatore sarebbe nel diritto, quando finisce l'ora del suo servizio, di chiudere l'ufficio, di andare a casa e di permettere che qualcheduno lo forzi, anche nella notte, per alterare od involare i registri.

Dunque, io ripeto che comprendo bene che era nel concetto della Commissione di mettere a carico dei

conservatori anche queste spese, ma una volta che di questi dettagli si è voluto parlare, crederei sia necessario di parlare di un dettaglio più importante di molti fra quelli di cui la Commissione ha tenuto conto.

Se poi la Camera crede che questa stessa discussione possa essere sufficiente a chiarire il concetto che i conservatori debbono curare la custodia dell'ufficio e dei registri, se crede che dopo queste osservazioni sia inutile l'aggiunta da me proposta, io non ho difficoltà di ritirarla; ma io sono convinto che l'introdurla non possa recare alcun danno.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

FINALI, commissario regio. No, no. Se prima poteva credere soltanto oziosa quest'aggiunta, ora, dopo le osservazioni dell'onorevole Picardi, la crederei pericolosa, perchè si verrebbe a dire che non si riferisce ad una spesa, ma ad un obbligo del conservatore delle ipoteche come funzionario dello Stato. Ora, gli obblighi dei conservatori delle ipoteche non sono in questa legge annoverati.

Mi è parso che egli abbia detto che il conservatore delle ipoteche ha l'obbligo di curare la buona custodia dell'ufficio e dei volumi. Ma come può dubitarsi di quest'obbligo? Se vi è un obbligo inerente alla qualità stessa di conservatore delle ipoteche, è appunto questa di curare le carte dell'ufficio e dei registri che sono ad esso affidati. È perciò che, siccome considerata per una parte quest'aggiunta sarebbe meno necessaria, considerata per un'altra parte, entrerebbe in un ordine di idee le quali sono estranee all'articolo 8 ed a tutta la legge, pregherei l'onorevole Picardi a non insistere nella sua aggiunta.

PICARDI. Io ho inteso parlare solamente per le spese ed in ordine alle spese, perchè, se c'è l'obbligo della custodia, c'è pure l'obbligo per le spese di custodia; e proponeva l'emendamento in questo senso, che il conservatore avesse l'obbligo di custodire a sue spese, anche l'ufficio, perchè ritengo che l'ufficio non può essere abbandonato, e so che molti conservatori delle ipoteche lo abbandonano, chiudendo le porte, senza che alcun custode vi stia nella notte; e ciò credo che non sia giusto, e che il conservatore non possa esentarsi da ogni responsabilità, se la porta di un ufficio delle ipoteche sarà forzata, ed i registri saranno alterati. Io credo che sia nell'obbligo dei conservatori di provvedere alla custodia del loro ufficio, ed è per questa ragione che proposi d'inserirsi anche questo inciso nell'articolo proposto dalla Commissione per disporre che il conservatore dovesse sopportare la spesa della custodia del proprio ufficio.

RESTELLI, relatore. Credo che non possa elevarsi dubbio (come ben disse il commissario regio) intorno all'obbligo che hanno i conservatori di custodire i loro uffici. Si tratta di uffici che debbono conservare pre-